

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-4465 del 30/09/2019
Oggetto	Art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.. Ditta VALDINOCI SESTO, con sede legale e impianto in Gambettola, Via Viole n. 153. ISCRIZIONE al registro imprese esercenti attività di recupero di rifiuti non pericolosi
Proposta	n. PDET-AMB-2019-4604 del 30/09/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno trenta SETTEMBRE 2019 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

Oggetto: Art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.. Ditta **VALDINOCI SESTO**, con sede legale e impianto in Gambettola – Via Viole n. 153. **ISCRIZIONE** al registro imprese esercenti attività di recupero di rifiuti non pericolosi.

Scadenza: 30 settembre 2024

**LA DIRIGENTE
DELLA STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI FORLÌ-CESENA DI ARPAE**

Vista l'istruttoria della responsabile del procedimento di seguito riportata;

Dato atto che la ditta **VALDINOCI SESTO** è iscritta al registro provinciale per le imprese che esercitano attività di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06, con determinazione n. 3586 del 27.11.2014, prot. n. 109865/14, avente validità fino al 30.09.2019, per l'impianto sito in Comune di **Gambettola – Via Viole n. 153**;

Vista la comunicazione di rinnovo senza modifiche presentata dalla ditta **VALDINOCI SESTO** ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 in data 25.06.2019 al SUAP del Comune di Gambettola, e acquisita al protocollo di Arpae PG n. 100878 del 26.07.2019, relativa all'iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 per l'impianto in oggetto;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento inviata alla ditta **VALDINOCI SESTO** ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 e s.m.i. con nota PG n. 102981 del 01.07.2019, con la quale contestualmente è stato chiesto alla ditta di presentare specifica documentazione integrativa;

Vista la nota PG n. 103058 del 01.07.2019, con cui la scrivente Agenzia ha chiesto al Comune di Gambettola di esprimere il proprio parere in merito alla compatibilità urbanistico-edilizia dell'attività in oggetto con gli strumenti urbanistici vigenti;

Vista la documentazione integrativa presentata dalla ditta **VALDINOCI SESTO** al SUAP del Comune di Gambettola, e acquisita da Arpae in data 08.07.2019, PG n. 106523/19, con la quale tra l'altro il titolare, dichiara quanto segue:

- l'impianto non è obbligatoriamente assoggettato ad Autorizzazione Unica Ambientale in quanto non necessita di nessuno dei titoli abilitativi di cui all'art. 1, lett. a), c), f) del D.P.R. 59/13;
- i rifiuti gestiti non rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 209;
- i rifiuti gestiti non rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. 14 marzo 2014, n. 49;
- di avere predisposto il piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti previsto dalla L. 1/12/2018, n. 132;

Vista la documentazione presentata in data 02.08.2019, PG n. 122071 del 02.08.2019, con la quale la ditta trasmette la planimetria di riferimento per la presente iscrizione, denominata "**Tav. Unica, Settori Operativi e di stoccaggio**", datata **Agosto 2019**, scala 1:100 e 1:200, a firma del geom. I. Bartolini;

Vista altresì la documentazione pervenuta in data 27.09.2019, acquisita al PG n. 149523 del 30.09.2019, con cui la ditta trasmette la dichiarazione di attività non soggetta al D.P.R. 151/11 a firma del tecnico incaricato;

Visto il Piano Regionale Gestione Rifiuti di cui alla D.A.L. n. 67 del 03.05.2016, con particolare riferimento all'art. 25, comma 1 delle Norme Tecniche di Attuazione;

Preso atto che nella tavola 5A del PTCP della Provincia di Forlì-Cesena l'impianto della ditta in oggetto è localizzato in area disponibile per la localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti;

Dato atto che con nota acquisita al PG n. 149101 del 27.08.2019, il Comune di Gambettola ha trasmesso il proprio parere in merito alla compatibilità urbanistico-edilizia dell'attività in oggetto, da cui risulta quanto segue *“si comunica con la presente che l'immobile è destinato ad “ATTIVITA' ESISTENTI NON COMPATIBILI CON L'AMBITO AGRICOLO” di cui all'art. 94 c.5 della prima variante al Regolamento Urbanistico Edilizio approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 30/11/2017*

Si comunica inoltre che ai sensi del comma 5 del sopracitato art. 94 della variante al RUE *“I fabbricati esistenti utilizzati per l'esercizio di attività già insediate non compatibili con l'ambito agricolo possono essere oggetto esclusivamente di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria con esclusione di frazionamento e aumento delle unità immobiliari. A seguito della dismissione dell'attività ne deve essere prevista la demolizione oltre che la bonifica del sito ed il ripristino a verde agricolo. Eventuali altri interventi di delocalizzazione o di trasformazione devono essere oggetto di specifici accordi fra i soggetti interessati ed il Comune.”*

Dato atto che il rinnovo in oggetto non comporta modifiche rispetto alla suddetta iscrizione rilasciata con Det. n. 3586 del 27/11/2014, prot. prov.le n. 109865/14, come dichiarato dal titolare nella comunicazione acquisita al PG n. 100878 del 26.07.2019;

Preso atto dell'avvenuto versamento da parte della ditta del diritto di iscrizione annuale;

Dato atto che è stata acquisita in data 02.08.2019 comunicazione antimafia liberatoria per la ditta **VALDINOCI SESTO** ai sensi dell'art. 88, comma 1, del D.Lgs. n. 159/11, utilizzando il collegamento alla Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia;

Visti:

- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 *“Norme in materia ambientale”* e s.m.i.;
- il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.;
- il D.M. n. 350 del 21 luglio 1998;

Dato atto che tra Arpae, Regione Emilia Romagna e Provincia di Forlì-Cesena è stata sottoscritta in data 02.05.2016 la *“Convenzione per lo svolgimento di funzioni amministrative”* che individua le funzioni in materia ambientale che la Provincia di Forlì-Cesena esercita mediante Arpae, tra le quali sono comprese le iscrizioni al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Dato atto pertanto che a decorrere da tale data le suddette funzioni sono svolte da Arpae - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Dato atto, altresì, che con Deliberazione del Consiglio della Provincia di Forlì-Cesena n. 19 del 05.06.2018, prot. gen. n. 13877/2018, è stato deliberato il rinnovo della suddetta Convenzione e che con Deliberazione del Direttore Generale di Arpae dell'Emilia Romagna n. DEL-2018-65 del 29.06.2018 è stato approvato, per un ulteriore anno e senza soluzione di continuità, il rinnovo delle convenzioni stipulate nel 2016 ai sensi dell'art. 15,

comma 6 della L.R. n. 13/2015 per l'esercizio mediante Arpae delle funzioni attribuite in materia ambientale alla Città Metropolitana di Bologna e alle Province dall'art. 1, comma 85, lettera a) della Legge n. 56/2014;

Dato atto, altresì, che con Deliberazione del Consiglio della Provincia di Forlì-Cesena n. 25 del 16.07.2019, prot. gen. n. 16323/19, è stato deliberato il rinnovo della suddetta Convenzione;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 1535 del 23.09.2019, con la quale la Regione Emilia-Romagna ha approvato il rinnovo per un ulteriore anno delle convenzioni stipulate tra Arpae e le Province;

Viste:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 recante *“Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015”*;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27.11.2018;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 64/2019 con la quale sono stati prorogati fino al 30.10.2019 gli incarichi di Posizione Organizzativa;
- la nota della Dirigente di questo SAC di Arpae del 04/09/2018 PGFC/2018/13898 avente ad oggetto: *“Deleghe ai Responsabili di Posizione Organizzativa”*;

Atteso che nei confronti della sottoscritta, Dr.ssa Tamara Mordenti, non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Dato atto che la Responsabile del Procedimento Dr.ssa Luana Francisconi e il Responsabile della P.O. Rifiuti-Aria Dr. Elmo Ricci attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

Su proposta della responsabile del procedimento;

D E T E R M I N A

1. Di **iscrivere** la ditta **VALDINOCI SESTO**, con sede legale in Comune di Gambettola - Via ViOLE n. 153, al registro provinciale delle imprese che esercitano attività di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
2. L'attività di recupero oggetto della presente iscrizione potrà essere esercitata presso l'impianto ubicato nel Comune di **Gambettola - Via ViOLE n. 153** - con riferimento alle seguenti operazioni di recupero e tipologie di rifiuti di cui al D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.:

Tipologia dell'allegato 1, suballegato 1	Codici EER	Operazioni di recupero	Stoccaggio istantaneo (t)	Stoccaggio annuo (t)	Recupero annuo (t)
3.1 - Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa	120101, 120102, 150104, 160117, 170405, 190102, 190118, 191202, 200140	R13	5	300	---
3.2 - Rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe	110501, 110599, 120103, 120104, 150104, 170403, 170404, 170406, 170407, 191002, 191203, 200140 e, limitatamente ai cascami di lavorazione: 100899, 120199	R4 – R13	8	30	30
	170401, 170402	R13			---
5.2 – Parti di mezzi mobili rotabili	160106, 160116, 160117, 160118, 160122	R13	2	100	---
5.7 - Spezzoni di cavo con il conduttore di Al ricoperto	170402, 170411	R13	2	50	---
5.8 - Spezzoni di cavo di rame ricoperto	160122, 160118, 170401, 170411	R13	2	50	---

3. l'attività di recupero in oggetto rientra nella **classe 6** ai sensi dell'art. 1 del D.M. 21/07/98 n. 350.
4. L'attività di recupero in oggetto deve essere esercitata in conformità al D.M. 05.02.98, come modificato e integrato dal D.M. 186/06, per quanto applicabile all'impianto e in conformità ai principi generali previsti dall'art. 177, comma 4 del D.Lgs. 152/06.
5. Ai fini dell'esercizio dell'attività di recupero oggetto del presente atto, la ditta deve essere in possesso di tutte le necessarie autorizzazioni e/o concessioni di cui all'art. 1, comma 3 del D.M. 5 febbraio 1998.
6. Ai sensi dell'art. 6, comma 8 del D.M. 05.02.98 e s.m.i., per i rifiuti di cui all'allegato 1, suballegato 1 al D.M. 05.02.98 e s.m.i., il passaggio fra i siti adibiti all'effettuazione dell'operazione di recupero «R13 - messa in riserva» è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti.
7. I rifiuti gestiti dalla ditta **VALDINOCI SESTO** non possono provenire da attività di demolizione dei veicoli fuori uso, soggette all'applicazione del D.Lgs. n. 209/03.
8. In riferimento alla tipologia 3.2, considerato che la ditta non è in possesso di certificati attestanti la conformità al Reg. (UE) del Consiglio 31.03.2011 n. 333 e al Reg. (UE) della Commissione del 25.07.2013 n. 715, è comunque vietata l'operazione di recupero R4 su rifiuti costituiti da rottami di alluminio, inclusi i rottami di leghe di alluminio nonché su rifiuti costituiti da rottami di rame, inclusi i rottami di leghe di rame.
9. la presente iscrizione avrà validità fino al **30 settembre 2024** e potrà essere rinnovata alla scadenza previa apposita comunicazione da presentare al SUAP territorialmente competente almeno **90 giorni prima** della data sopra indicata.

10. Ai sensi dell'art. 216, comma 5 del D.Lgs. 152/06 dovrà essere inoltrata al SUAP territorialmente competente una nuova comunicazione nelle ipotesi di modifiche sostanziali delle operazioni di recupero e/o della titolarità dell'iscrizione.

Entro il 30 aprile di ciascun anno dovranno essere versati **ad Arpae** i diritti di iscrizione ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, del D.M. 21 Luglio 1998, n. 350.

Il Servizio Territoriale di Arpae è incaricato, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

È fatto salvo:

- quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro;
- specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
- quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dai vigenti strumenti urbanistici;
- quanto previsto dalla normativa antincendio;
- quanto previsto dalla L. n. 132 del 1/12/2018;
- i diritti di terzi ai sensi di legge.

Dato atto che nei confronti della sottoscritta, Dr.ssa Tamara Mordenti, non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Dato atto altresì che nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Elmo Ricci e Luana Francisconi attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Contro il presente atto può essere presentato ricorso alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data di notifica del presente atto.

Il presente atto viene trasmesso alla ditta interessata, al Comune di Gambettola, ad Arpae-Servizio Territoriale e all'Ausl – DSP di Cesena, per quanto di rispettiva competenza.

Per la Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
(Dr.ssa Carla Nizzoli)
Il Delegato Responsabile della P.O. Procedimenti Unici
Dr.ssa Tamara Mordenti

*documento firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.